



Unità di Informazione Finanziaria per
l'Italia



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

L'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 (infra, d.lgs. 231/2007) e, in particolare:

- l'art. 3, comma 4, lett. a), che individua i dottori commercialisti e gli esperti contabili tra i professionisti tenuti agli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007;
- l'articolo 6, in base al quale è istituita, presso la Banca d'Italia, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (*infra*, UIF);
- l'articolo 11, comma 1, in base al quale gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi;
- l'art. 11, comma 4, in base al quale gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività;
- l'art. 35, che stabilisce e disciplina l'obbligo di segnalazione alla UIF delle operazioni sospette, prevedendo altresì, nel comma 3, l'obbligo di collaborare con la UIF rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni;
- l'art. 37 che disciplina le modalità di segnalazione da parte dei professionisti, e in particolare: il comma 1, in base al quale "i professionisti trasmettono la segnalazione direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione"; il comma 2, in base al quale "gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante";
- l'art. 38, in materia di tutela della riservatezza e, in particolare: il comma 1, in base al quale "i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione"; il comma 2, secondo cui "il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui

sono indicate le generalità del segnalante”; il comma 6, secondo il quale la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF e gli organismi di autoregolamentazione avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l’integrità delle informazioni trasmesse;

- l’art. 40, comma 2, che consente alla UIF, ai fini dell’analisi finanziaria, di chiedere ulteriori informazioni al soggetto che effettua la segnalazione ovvero ai soggetti che sono tenuti in forza del decreto a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell’analisi stessa;

- l’art. 41, comma 2, in base al quale “la UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza”;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che istituisce l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e, in particolare, l’art. 29, comma 1, lett. a), ove è previsto che il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (*infra*, Consiglio o CNDCEC) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

Tenuto conto che il decreto del 4 maggio 2012 del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia individuava il Consiglio quale organismo di categoria abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette dai propri iscritti, demandando a un protocollo tra la UIF e il Consiglio la disciplina delle modalità di trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonché degli altri adempimenti in materia di analisi finanziaria delle medesime segnalazioni e flusso di ritorno, oggi previsti dagli artt. 40, comma 2, e 41, comma 2, del d.lgs. 231/2007;

Considerato che, in attesa del decreto interministeriale di cui al sopra citato art. 11, comma 4, il Consiglio ha sviluppato una nuova piattaforma per la trasmissione alla UIF delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (ArSOS), in relazione alla quale si rende necessario l’aggiornamento del protocollo siglato tra la UIF e il Consiglio il 23 dicembre 2016;

tutto ciò premesso,

la UIF e il Consiglio stipulano il seguente

PROTOCOLLO D’INTESA

Art. 1

(Oggetto)

Il presente Protocollo disciplina lo scambio in via telematica delle informazioni tra il Consiglio e la UIF.

Art. 2

(Adempimenti del Consiglio)

Il Consiglio riceve dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili le segnalazioni di operazioni sospette ai sensi degli artt. 11, comma 4, e 37, comma 2, del d.lgs. 231/2007 e provvede a trasmetterle senza ritardo, in via telematica, alla UIF. Il Consiglio trasmette il testo integrale della segnalazione,

escludendo unicamente l'indicazione del nominativo del commercialista o dell'esperto contabile segnalante. Il Consiglio adotta adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

Inoltre, il Consiglio trasmette senza ritardo, in via telematica, alla UIF anche le eventuali informative inerenti a situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui viene a conoscenza nell'esercizio della propria attività, ai sensi del predetto art. 11, comma 4, del d.lgs. 231/2007.

Il Consiglio riceve le richieste della UIF di fornire ulteriori informazioni, risponde tempestivamente alle medesime, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 231/2007, e monitora i riscontri da parte dei professionisti interessati provvedendo, ove necessario, agli opportuni solleciti.

Art.3

(Adempimenti della UIF)

Nei casi previsti, la UIF comunica in relazione alle segnalazioni ricevute per il tramite del Consiglio, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, gli esiti della valutazione del rischio associato alle medesime, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Art. 4

(Modalità di trasmissione delle informazioni)

Le richieste di informazioni tra la UIF e il Consiglio, ritenute necessarie ai fini delle analisi dell'Unità, avvengono unicamente per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

Gli standard informatici che regolano le comunicazioni tra la UIF e il Consiglio sono disciplinati dall'accluso Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente Protocollo. L'Allegato tecnico disciplina altresì i tempi di trasmissione delle informazioni. Eventuali adeguamenti procedurali e informatici delle modalità di comunicazione disciplinate dall'Allegato tecnico saranno regolati con scambio di corrispondenza tra le parti.

Art. 5

(Entrata in vigore)

Le modalità di scambio delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette tra il Consiglio e la UIF, previste nel presente Protocollo, entrano in vigore il 15 settembre 2023. Dalla medesima data non trova più applicazione il Protocollo stipulato il 23 dicembre 2016.

IL DIRETTORE DELLA UIF

SERATA ENZO

Firmato digitalmente da
SERATA ENZO
Data: 2023.07.26 19:21:57
+02'00'

IL PRESIDENTE DEL CNDCEC

Firmato digitalmente da: DE NUCCIO ELBANO
Data: 27/07/2023 11:47:37

ALLEGATO Tecnico

per lo scambio

di informazioni tra il CNDCEC e la UIF

Omissis